

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1381-A

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE CAPPI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 28 dicembre 1954 (Stampato n. 772)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(ROMITA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 28 dicembre 1954*

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale,  
conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione

*Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggetto del disegno di legge è l'autorizzazione al Governo di aderire agli accordi internazionali conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 riguardanti la circolazione stradale.

Il Senato approvò il disegno di legge nella seduta del 28 dicembre 1954.

Dal lato tecnico, la Commissione dei trasporti espresse parere favorevole.

Dal lato politico, la Commissione degli esteri propone all'unanimità di dare la chiesta autorizzazione.

Gli accordi furono approvati da tutte le Nazioni europee e del Medio Oriente. Si può quindi dire che la strada, com'è sua funzione, unisce le genti al disopra dei confini geografici e politici e delle barriere ideologiche.

Il che non è male.

CAPPI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:

Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;

Accordo europeo per l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti;

Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai suddetti Accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE**

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*